

1. Nuova release di Fedra 5.8.0

Dal **26 gennaio 2004** è in linea una nuova release della versione 5.8.0 di Fedra. Tutti coloro che, prima di tale data, hanno scaricato una precedente versione sono pregati di scaricare questa nuova versione, la quale ha subito una modifica nella sola distinta/modello firme.

Approfittiamo per consigliare tutti gli utenti Fedra a scaricare quanto prima questa nuova versione, tra l'altro indispensabile per la compilazione di quelle pratiche societarie che soggiacciono alle novità del nuovo diritto societario.

Si avverte, inoltre, che il termine ultimo di accettazione delle pratiche con formati relativi a specifiche tecniche inferiori alla versione 5.8.0 di Fedra è stato fissato al **30 aprile 2004**.

2. Il protocollo automatico

Con il **Decreto del Ministero delle attività produttive del 20 gennaio 2004**, pubblicato nella G.U. n. 21 del 27 gennaio 2004, è stata estesa a tutte le Camere di Commercio la sperimentazione del protocollo automatico delle pratiche inviate telematicamente al Registro delle imprese.

Il protocollo automatico nasce dall'esigenza di avere subito in mano una ricevuta di protocollo, così come sarebbe avvenuto se la pratica fosse stata presentata, come in passato, direttamente allo sportello del Registro delle imprese.

Ciascun utente potrà decidere se utilizzare o meno questo sistema di protocollazione e scegliere se pagare subito i diritti e le imposte dovuti per la pratica da spedire.

Per poter essere protocollata in automatico una pratica deve possedere i requisiti previsti dall'Allegato B del Decreto del Ministero delle attività produttive citato sopra ed in particolare:

- ◆ presenza e validità della firma digitale;
- ◆ regolarità formale della domanda e competenza territoriale;
- ◆ addebito degli importi, come indicato dall'utente in Telemaco al momento della spedizione.

Per un approfondimento sull'argomento, si rimanda alla sezione "**Trasmissione telematica**" > *La protocollazione automatica delle pratiche trasmesse per via telematica al Registro delle imprese*.

3. Il deposito della situazione patrimoniale dei consorzi

Si ricorda che **entro il 28 febbraio p.v.** i consorzi con attività esterna dovranno depositare presso il Registro delle imprese la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2003.

Si ricorda che per tale adempimento è obbligatorio **l'invio telematico o il deposito su supporto informatico**.

Dalla home page del sito è possibile scaricare la scheda circa le modalità da seguire per l'invio telematico al Registro delle imprese.

4. Imprese esercenti attività di facchinaggio

Entro il 2 marzo 2004, a norma dell'articolo 14 del D.M. 30 giugno 2003, n. 221, concernente il nuovo regolamento recante disposizioni in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio, le imprese che alla data del 4 settembre 2003 (data di entrata in vigore del regolamento), risultano iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane sono tenute a presentare, rispettivamente, all'ufficio del Registro delle imprese o alla Commissione provinciale per l'artigianato una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal nuovo Regolamento.

Le denunce al Registro delle imprese dovranno effettuarsi facendo uso dell'apposita modulistica: **I2**, per le imprese individuali; **S5**, per le società.

Si deve tener presente che, mentre per le imprese individuali la denuncia potrà essere effettuata sia con la modulistica cartacea che con la modulistica informatica (Fedra e simili), per le società sarà obbligatorio procedere all'invio telematico, facendo uso della firma digitale.

Ai modelli dovrà essere allegata la denuncia di regolarizzazione, facendo uso degli appositi modelli previsti dal regolamento, con il quale si dichiara il possesso dei requisiti previsti dal nuovo regolamento.

Costi per la regolarizzazione

A - Imprese artigiane

- Impresa individuale / società 19.00 euro

B - Altre imprese

- Impresa individuale (cartaceo) 26.00 euro
- Impresa individuale (informatico) 19.00 euro
- Società di persone (informatico) 41.00 euro
- Società di capitali (informatico) 49.00 euro

Nel caso di mancata presentazione, da parte delle imprese, dei modelli di denuncia, entro il termine prescritto, le Camere di Commercio dovranno avviare la procedura di cancellazione, previa intimazione a far pervenire tali modelli entro il termine di trenta giorni.

Si ricorda che, secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del D.M. n. 221/2003, le medesime imprese, potranno continuare ad esercitare le attività in questione per due anni successivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso (**4 settembre 2003 - 4 settembre 2005**), anche in assenza dei requisiti:

- a) di capacità economico-finanziaria;
- b) di capacità tecnico-organizzativa.

Per un approfondimento sull'argomento, si rimanda alla Sezione "**LA CAMERA DI COMMERCIO – Adempimenti e servizi**" > *Altre attribuzioni 2* > *Imprese di facchinaggio*.

5. Libri sociali obbligatori secondo la riforma del diritto societario

Per quanto riguarda i libri sociali obbligatori secondo la riforma del diritto societario è necessario fare riferimento agli articoli:

- ◆ **2421**, per quanto riguarda la Società per azioni e le Società cooperative (per il richiamo fatto all'art. 2519 C.C.);
- ◆ **2478**, per quanto riguarda la società a responsabilità limitata.

Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2004, nella richiesta di bollatura libri sociali relativi sia a società di nuova costituzione che a società già costituite si dovrà far riferimento alla denominazione dei libri prevista negli articoli citati.

Per un approfondimento sull'argomento, si rimanda alla Sezione "**LA CAMERA DI COMMERCIO – Adempimenti e servizi**" > *Registro delle imprese* > *I libri sociali obbligatori secondo la riforma del diritto societario*.

6. Attività di direzione e coordinamento. Comunicazioni al Registro delle imprese

Vogliamo tornare su questo argomento che abbiamo già trattato nella precedente Newsletter n. 1 del 22 gennaio 2004 per segnalare che all'interno del **Manuale Fedra**, nella **Parte Seconda, Capitolo 5** (Casi particolari), al paragrafo 15 è stata approfondita la compilazione della modulistica da utilizzare (S2 e Intercalare S - Gruppi societari), mediante l'analisi di vari esempi pratici.

7. Il diritto annuale per le imprese che si iscrivono a decorrere dal 1° gennaio 2004

Il Ministero delle attività produttive, con **Circolare n. 3569/C del 29 dicembre 2003**, ha stabilito che, nelle more della predisposizione del decreto concernente la determinazione delle misure del diritto annuale per l'anno 2004, alle imprese che si iscriveranno a decorrere dal 1° gennaio 2004 continuerà ad applicarsi le misure del diritto annuale stabilite per l'anno 2003.

Qualora in sede di definizione delle misure del diritto annuale per l'anno 2004, per le imprese iscritte sia nella sezione speciale che in quella ordinaria del Registro delle imprese, si stabiliscano importi diversi da quelli versati dalle nuove imprese iscritte dal 1° gennaio 2004, le Camere di Commercio dovranno provvedere a richiedere agli interessati l'integrazione del minor diritto versato, specificando le modalità e il termine di pagamento, o, nel caso contrario, ad effettuare il rimborso del maggior diritto pagato.

Per comodità, si riportano gli importi fissati per l'anno 2003:

Sezione speciale

Imprese individuali	80,00 euro
Imprese con ragione di società semplice, non agricola	144,00 euro

Sezione ordinaria

Impresa individuali	88,00 euro
Società cooperative	88,00 euro
Consorzi	88,00 euro
Società di persone	160,00 euro
Società di capitali	373,00 euro

8. Tassa forfettaria annuale per la bollatura delle scritture contabili

Entro il 16 marzo 2004 dovrà essere pagata la tassa forfettaria annuale per la bollatura delle scritture contabili delle società di capitali.

Soggetti interessati

Le società e gli Enti interessati sono:

- le **società di capitali**: Spa, Sapa, Srl, Società consortili per azioni o a responsabilità limitata,
- le **Aziende speciali e Consorzi fra enti territoriali** (costituiti ai sensi della L. n. 142/1990, ora recepito dal D. Lgs. n. 267/2000).

La tassa è dovuta anche dalle società in liquidazione ordinaria.

Tale tassa dovrà, infatti, essere pagata fino a quando permane l'obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili, e cioè fino al momento della loro cessazione all'Agenzia delle Entrate e della cancellazione dal Registro delle imprese.

Importi della tassa

L'importo della tassa forfettaria annuale è di **309.87 euro** (o di **516.46 euro**, qualora il capitale sociale o il fondo di dotazione, al 1° gennaio, è superiore a 516.456.90 euro).

Modalità di versamento

Il versamento va effettuato con il modello di pagamento unificato **F24**, indicando il Codice tributo **7085**.

Si ricorda che ad ogni richiesta di bollatura di libri o scritture contabili presso il Registro delle imprese, le società interessate dovranno allegare, al modello L2, la copia comprovante l'avvenuto versamento della tassa forfettaria annuale.